

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Donatello Poggi
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 3 dicembre 2010 n. 269.10

Rapporti, perizie e valutazioni atte ad ascoltare i minori e a valutare le capacità genitoriali: quante sono e quanto costano?

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione citata per precisarle sin da subito che ai numerosi quesiti da lei posti, specialmente se riferenti al numero di casi e ai relativi costi, non è possibile fornire un'esauriente risposta.

In effetti le richieste si riferiscono a delle spese cosiddette processuali, occorse per fini istruttori e che non sono quindi conteggiate separatamente in particolari statistiche.

Inoltre facendo riferimento sia alle autorità giudiziarie civili sia a quelle di tutela, lei in realtà coinvolge oltre trenta autorità che agiscono in modo indipendente.

Va preliminarmente anche rammentato che le spese processuali sono di principio poste a carico della parte soccombente, non allo Stato, che interviene solo nel caso in cui è stata concessa l'assistenza giudiziaria. Infine, in taluni casi e solo in ambito tutorio, se non pagati dai diretti interessati, sono anticipate dai Comuni.

Si tratta pertanto di spese che non beneficiano di un'unica e omogenea contabilizzazione.

Questo a maggior ragione per quanto riguarda i quesiti 3 e 4 che sembrano non essere direttamente riferiti a delle spese processuali, ma che sono manifestamente troppo generici e indefiniti sia temporalmente, sia rispetto alla natura dei costi.

In merito al quesito 8 le possiamo per contro precisare che nell'ambito dell'attribuzione dell'autorità parentale congiunta le autorità di tutela non conferiscono sistematicamente dei mandati di valutazione. Qualora concretizzato, specifichiamo che non si tratta comunque di un esame sulle capacità genitoriali in senso stretto ma di una valutazione di natura socio ambientale, sempre affidata all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e non a periti esterni e, di conseguenza, esente da ogni spesa.

La legittimità di tale procedere è stata di recente confermata dal Tribunale di appello (sentenza del 9 dicembre 2010 della la CCA, inc. 11.2008.181).

Per quanto concerne il quesito n. 9 siamo innanzitutto in grado di comunicarle che l'ascolto del minore, per legge, è un compito che spetta principalmente al Giudice (art. 144 vCC; 298 CPC/CH). Pertanto sia presso la Sezione 4 sia presso la Sezione 6 della Pretura di Lugano gli ascolti vengono eseguiti direttamente dal Giudice o da un suo stretto collaboratore (Segretario Assessore o, ora, Pretore Aggiunto) e non vengono dunque delegati a terzi.

Anche in questo contesto non è data la possibilità tecnica di raccogliere i dati riguardanti gli ascolti delegati semplicemente perché, fino ad oggi, gli stessi non sono registrati separatamente ma solo nei singoli incarti.

Per rispondere ai quesiti occorrerebbe dunque riaprire singolarmente i numerosi incarti trattati dal 2000 al 2009, ciò che per ovvie ragioni comporterebbe un dispendio di tempo del tutto sproporzionato.

Evidenziamo comunque che dal 01.01.2011, per garantire la massima trasparenza anche su questi temi, gli ascolti delegati vengono registrati in modo da permettere in ogni momento la loro ricostruibilità.

Per quanto concerne gli ascolti delegati dei minori ci si appoggia a diverse strutture e a diversi specialisti attivi sul territorio. Collaborano con la Pretura segnatamente:

- il Centro d'ascolto l'Angolo di Casa S. Elisabetta;
- il Consultorio Familiare;
- il Centro delle mediazioni;
- il Centro Coppia e famiglia;
- il team di pediatria dell'OCL;
- il Servizio Medico Psicologico;
- diversi specialisti.

La scelta del delegato all'ascolto dipende dai bisogni specifici del caso e, generalmente, considera l'età del minore, l'urgenza, gli eventuali contatti terapeutici già attivi e i problemi specifici che si pongono nella concreta situazione familiare.

Si tiene inoltre naturalmente conto dell'importanza di distribuire equamente gli ascolti tra i diversi specialisti che sono disponibili ad effettuarli. A questo proposito, abbastanza regolarmente, le due Preture a cui si allude nell'atto parlamentare ricevono delle candidature spontanee di persone interessate a collaborare per l'esecuzione di ascolti, per cui la lista delle persone che intervengono a questo titolo viene costantemente aggiornata.

Per le perizie ci si riferisce principalmente al Servizio medico psicologico. Capita inoltre che venga richiesto l'intervento di altri pedopsichiatri o specialisti.

Da ultimo, i costi dell'ascolto variano a dipendenza delle tipologie d'interventi e, di regola, sono caricati alle parti con le spese giudiziarie. In regime di assistenza giudiziaria essi sono assunti dallo Stato. Indicativamente, e salvo necessità di particolari approfondimenti, l'ascolto delegato ad un terzo specialista ha un costo che varia tra i fr. 400.- i fr. 600.-.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Divisione degli interni, Residenza
- Divisione della giustizia, Residenza
- Ufficio di vigilanza sulle tutele, Residenza